

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 2022

**284ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

STEFANO

*La seduta inizia alle ore 13.*

*Omissis*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

La senatrice MASINI (*Misto-+Eu-Az*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge di delegazione europea 2021, presentato dal Governo il 13 luglio 2021 e approvato dalla Camera dei deputati il 16 dicembre scorso, con modificazioni e con l'inserimento di 7 nuovi articoli.

Il provvedimento si compone quindi di 20 articoli, di cui l'articolo 1, come di consueto, reca la norma di delega per l'attuazione degli atti citati nell'articolato e nell'allegato A, e il richiamo ai termini, le procedure e i principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il comma 3 rinvia la quantificazione degli oneri all'elaborazione dei decreti attuativi, da coprire mediante il fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della citata legge n. 234 del 2012, o mediante provvedimenti legislativi *ad hoc*.

Al riguardo va ricordato che, ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, la delega deve essere esercitata entro il termine di quattro mesi antecedenti alla scadenza di ciascuna direttiva. Qualora tale termine della direttiva sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge, o scada entro i tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro tre mesi successivi all'entrata in vigore della legge. Inoltre, qualora la direttiva non preveda alcun termine di recepimento, la delega scade al termine dei dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Infine, il comma 3 dell'articolo 31 prevede una proroga di tre mesi nel caso in cui lo schema di decreto delegato sia presentato a ridosso delle predette scadenze, al fine di consentire comunque alle Commissioni parlamentari di esprimere il parere entro i 40 giorni previsti.

L'articolo 2 delega il Governo all'adozione, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge in esame, della disciplina sanzionatoria per le violazioni di direttive recepite in via regolamentare o amministrativa, o di regolamenti pubblicati fino alla data di entrata in vigore della legge stessa. Precedentemente, tale delega aveva solitamente un termine di 24 mesi. La delega è esercitata fatte salve le norme penali vigenti e nel rispetto dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, e dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge.

L'articolo 3 reca i principi e criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

L'articolo 4 detta i criteri specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2161, che modifica quattro direttive (93/13/CEE, 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE), ai fini di una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.

L'articolo 5 detta i criteri specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese.

L'articolo 6 reca una specifica delega per l'attuazione, entro dodici mesi, della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011. L'articolo detta anche i criteri specifici a cui il Governo si deve attenere, oltre a quelli generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

L'articolo 7 reca una delega al Governo, con criteri specifici di delega, per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/23, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali, intermediari essenziali dei mercati finanziari.

L'articolo 8 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, in materia di cartolarizzazione e che instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate al fine di sostenere la ripresa dalla crisi derivante dall'epidemia da COVID-19, e detta i criteri di delega.

L'articolo 9 delega il Governo per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (EPPO), già recepito con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, modificando la disciplina della competenza prevista dal codice di procedura penale in modo da concentrare negli uffici giudiziari distrettuali la trattazione dei procedimenti per i reati che offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea in ordine ai quali la Procura europea può esercitare la sua competenza, indipendentemente dalla circostanza che detta competenza sia esercitata.

L'articolo 10 delega il Governo per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e al regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, e detta i relativi criteri specifici di delega.

L'articolo 11 delega il Governo per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), e detta i criteri di delega.

L'articolo 12 delega il Governo per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca, e detta i criteri di delega.

L'articolo 13 detta i criteri specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

L'articolo 14 delega il Governo per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/816, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di Paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari. L'articolo detta, a tal fine, i criteri specifici di delega.

L'articolo 15 delega il Governo per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, e detta i criteri di delega.

L'articolo 16 delega il Governo per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari, e detta i criteri di delega.

L'articolo 17 delega il Governo per adeguare la normativa nazionale al regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, e detta i criteri di delega.

L'articolo 18 delega il Governo per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/1009 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, e detta i criteri di delega.

L'articolo 19 delega il Governo per adeguare la normativa nazionale ai regolamenti (CE) n. 1071/2009, 1072/2009 e 1073/2009, in materia di trasporto su strada di merci e persone, nonché alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2020/1054 e 2016/403, in materia di condizioni

di lavoro dei conducenti e sull'uso dei tachigrafi, al regolamento (UE) n. 165/2014, in materia di tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, e al regolamento (UE) 2020/1055, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada. L'articolo detta, a tal fine, i criteri specifici di delega.

L'articolo 20 prevede un principio direttivo specifico di delega, relativo all'attuazione della direttiva (UE) 2020/1151, che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, volto a garantire un'agevole transizione verso una metodologia armonizzata della produzione.

L'allegato A reca l'elenco di 10 direttive, di cui cinque sono riprese nell'articolato, per stabilire i principi e criteri specifici della delega, mentre per le altre cinque sono quindi previsti solo i principi generali di delega di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012. Diversamente dal precedente disegno di legge di delegazione, nell'allegato non sono indicati i termini di recepimento stabiliti dalle stesse direttive.

Le cinque direttive dell'allegato, non citate nell'articolato, sono le seguenti: direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012; direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (Testo rilevante ai fini del SEE); direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la *governance* del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE); direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*Omissis*

*La seduta termina alle ore 13,55.*